



26 MAR. 2020

*Argomento n. 6 all'o.d.g.**Parere n. 5 del 12.12.2019*

**OGGETTO:** Domanda in data 31.10.2013, pervenuta in Regione il 05.11.2013, per l'autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata "MOLINARA", sita in comune di Valeggio sul Mincio (VR).  
Ditta I.C.S.I.T. s.r.l.

La C.T.R.A.E.

**VISTA** la domanda in data 10.12.2018, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 523060 del 21.12.2018, con la quale la ditta I.C.S.I.T. s.r.l. ha chiesto, contestualmente ad istanza presentata presso la V.I.A. per la valutazione di screening, l'autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia, denominata "MOLINARA" e sita in Comune di Valeggio sul Mincio, con l'allegata documentazione tecnica progettuale;

**CONSIDERATO** che l'intervento ricade all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 ed è posto a oltre 9 km dal SIC individuato con il codice IT20B0012 e denominato "Complesso morenico di Castellaro Lagusello" e a oltre 12 km dal SIC/ZPS individuato con il codice IT3210008 e denominato "Fontanili di Povegliano" e che, relativamente al progetto, sono esclusi effetti negativi significativi sui siti della rete natura 2000, come emerge dalla dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e dalla relativa relazione tecnica esplicativa;

**PRESO ATTO** che in sede di screening di V.I.A. la struttura competente in materia di V.INC.A. ha esperito la propria istruttoria tecnica con relazione n. 44 del 12.02.2019, verificando l'effettiva non necessità di Valutazione di incidenza ambientale e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, ha proposto alcune prescrizioni riprese nel provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A.;

**RILEVATO** che con decreto n. 56 del 11.06.2019 della Direzione Commissioni Valutazioni il progetto è stato escluso dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale con le prescrizioni di seguito riportate:

- mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (*Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *circus pygargus*, *Lanius collurio*) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;



pe

- verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
  - al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l'evolversi degli standard d'omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi;
  - durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza e operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti;
  - la manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa a evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. Per l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali dovrà essere conservato in cava materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati;
  - entro sei mesi dall'entrata in esercizio delle attività dell'impianto inerenti l'ampliamento, venga prodotta una verifica di impatto acustico ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it)), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti ed in condizioni di massima gravosità dell'impianto. Il documento dovrà essere trasmesso al Comune e all'Autorità Competente. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune e all'Autorità Competente un piano di interventi per il rientro nei limiti;
- VISTA la nota prot. n. 359194 del 12.08.2019 con la quale la Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia ha chiesto alla ditta I.C.S.I.T. s.r.l., a seguito della comunicazione di esclusione dalla procedura di V.I.A., integrazioni documentali;
- VISTA la nota in data 23.09.2019, pervenuta in Regione il 27.09.2019 ed acquisita al prot. n. 422942 del 02.10.2019, con la quale la ditta I.C.S.I.T. s.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. n. 359194/2019;
- VISTA la nota prot. n. 421450 del 01.10.2019 con la quale è stato comunicato alla ditta l'avvio di procedimento per il rilascio dell'autorizzazione mineraria di cui alla L.R. 07.09.1982 n. 44 e contestualmente è stato chiesto al Comune di Valeggio sul Mincio di provvedere alla pubblicazione dell'istanza e relativa documentazione progettuale per 15 giorni;
- RILEVATO che la domanda in data 10.12.2018 con i relativi allegati progettuali è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valeggio sul Mincio dal 02.10.2019 per 15 giorni e nei successivi 30 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni;
- VISTA la comunicazione prot. n. 421414 del 01.10.2019 con la quale, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 2 della L.R. 13/2018 ed ai sensi dell'art. 14 comma 2 e art. 14 bis della L. 241/1990, è stata indetta Conferenza di servizi decisoria da svolgersi in forma semplificata e con modalità asincrona alla quale sono stati invitati, per la conclusione positiva del procedimento ed in quanto è risultata necessaria l'acquisizione dei rispettivi pareri:
- il Comune di Valeggio sul Mincio per il parere di conformità urbanistica dell'intervento;
  - la Provincia di Verona per il parere sugli aspetti relativi alla polizia mineraria;
- DATO ATTO che il termine perentorio entro il quale i soggetti coinvolti devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, è stato fissato in 45 giorni dal ricevimento della comunicazione prot. n. 421414/2019 ossia il 16.11.2019;
- PRESO ATTO che l'Amministrazione provinciale di Verona e l'Amministrazione comunale di Valeggio sul Mincio non hanno fatto pervenire alcun parere entro il termine perentorio di cui alla comunicazione prot. n. 421414/2019 ossia il 16.11.2019 e pertanto, ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis della L. 241/1990, ciò equivale ad un assenso senza condizioni;
- CONSIDERATO che l'intervento non ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e non ricade in zona



M

soggetta a vincolo idrogeologico;

CONSIDERATO che la durata dei lavori di coltivazione estrazione è stata prevista in 3 anni e che la durata dei lavori di sistemazione ambientale è stata stimata in un ulteriore anno, per complessivi 4 anni di durata della coltivazione;

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria;

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa, all'unanimità, con:

voti favorevoli n. 8

voti contrari n. 0

astenuti n. 0

su 8 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:

- al rilascio dell'autorizzazione ai fini minerari, a realizzare il progetto di coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "MOLINARA" e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), per l'estrazione di circa mc 75.000 mc di materiale commerciale;
- all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, dando atto che dal medesimo risulta che non vi è produzione di rifiuti di estrazione, subordinandola alla presentazione di documentazione attestante la stima del quantitativo di materiale costituito da terreno vegetale da apportare dall'esterno;
- all'assorbimento, modifica e sostituzione delle precedenti D.G.R. n. 3806 del 03.08.1978 di autorizzazione alla coltivazione della cava denominata "MOLINARA" da parte del nuovo provvedimento autorizzativo;

con le seguenti prescrizioni:

1. la ditta, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, deve presentare alla Direzione regionale Difesa del Suolo:
  - a. un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 200.000,00 (duecentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l'attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria;
  - b. documentazione comprovante il possesso dei titoli di disponibilità dell'intera area di cava e delle eventuali aree pertinenti, debitamente registrati all'Ufficio del registro e controfirmati da codesta ditta in originale, aventi almeno la durata della coltivazione di cava;
2. la ditta dovrà mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (*Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *circus pygargus*, *Lanius collurio*) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
3. la ditta dovrà verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

Verbale C.T.R.A.E. del 12.12.2019

Pag. n. 36 di 52



h

4. la ditta dovrà, al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, prevedere l'utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l'evolversi degli standard d'omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi;
5. la ditta dovrà, durante i lavori di coltivazione umidificare opportunamente i percorsi dei mezzi d'opera; i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza e operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti;
6. la ditta dovrà provvedere a mantenere regolarmente i macchinari utilizzati per la coltivazione della cava, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa a evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti;
7. la ditta dovrà conservare in cava, per l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali, materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati;
8. la ditta dovrà produrre, entro sei mesi dall'entrata in esercizio delle attività dell'impianto inerenti l'ampliamento, una verifica di impatto acustico ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it)), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti ed in condizioni di massima gravosità dell'impianto. Il documento dovrà essere trasmesso al Comune e all'Autorità Competente e, nel caso si rilevassero dei superamenti la ditta dovrà predisporre e presentare al Comune e all'Autorità Competente un piano di interventi per il rientro nei limiti;
9. la ditta dovrà concludere i lavori di estrazione entro 3 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione e concludere i lavori di ricomposizione ambientale entro 4 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione. La ditta dovrà altresì attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato;
10. la ditta dovrà recintare, laddove non già presente, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, e comunque prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, con almeno tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l'area della cava come individuata con linea rossa continua nella Planimetria catastale (scala 1:2000) contenuta nella tavola elaborato n. 4s "Inquadramento";
11. la ditta dovrà apporre, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell'area di cava un numero sufficiente di cartelli di divieto di accesso, ammonitori e di pericolo;
12. porre in opera e in modo ben visibile, in corrispondenza dell'accesso alla cava, un cartello identificativo delle dimensioni minime di 1 metro per 1 metro che riporti i seguenti dati:
  - denominazione ed indirizzo completo della cava;
  - ditta titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava;
  - estremi del provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava;
  - tipologia del materiale estratto;
  - nominativo del Direttore Responsabile (D.P.R. n. 128/1959 e D. Lgs. 624/1996);
  - nominativo del Direttore dei lavori;
13. la ditta dovrà mantenere una fascia di rispetto non inferiore a di 5 metri tra la recinzione ed il ciglio superiore di scavo;



26 MAR. 2020

f

14. la ditta dovrà porre in opera, qualora non già presenti ed entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
15. la ditta dovrà effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all'interno dell'area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;
16. la ditta dovrà accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
17. la ditta dovrà mettere a dimora, laddove non già presente ed entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo il perimetro della cava in ampliamento, una quinta arborea composta da piante autoctone inserite nell'elenco regionale delle piante autoctone tipiche delle zone venete, costituita da due filari di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell'impianto al fine di delimitare l'ambito, costituire una barriera atta a contribuire a mitigare rumori ed effetti dell'attività nonché contenere e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona;
18. la ditta dovrà provvedere alla pulizia ed alla manutenzione della recinzione e della quinta arboreo-arbustiva perimetrale con cadenza semestrale;
19. la ditta dovrà provvedere alla manutenzione della vegetazione messa a dimora nell'area della cava fino ad avvenuta dichiarazione di estinzione dell'attività estrattiva;
20. la ditta dovrà realizzare, prima dell'inizio dell'attività estrattiva, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
21. la ditta dovrà mantenere un'inclinazione delle scarpate perimetrali non superiore a 40° rispetto all'orizzontale, fatte salve modeste variazioni, puntuali e momentanee connesse esclusivamente alla modalità di esecuzione dei lavori di scavo;
22. la ditta dovrà realizzare la sagomatura finale delle scarpate di cava con inclinazione non superiore a 25° rispetto all'orizzontale;
23. la ditta dovrà realizzare sulle scarpate di cava, in fase di ricomposizione ambientale, macchie boscate composte da specie arboree arbustive autoctone adatte alle condizioni climatiche e pedologiche della zona, che dovranno coprire, complessivamente, una superficie non inferiore al 20% della superficie reale delle scarpate medesime;
24. la ditta dovrà provvedere, a lavori di estrazione conclusi, al riporto sul fondo cava non ancora ricomposto, ivi compreso quello afferente all'area di cava originariamente autorizzata, di uno strato dello spessore di almeno 1 metro di materiale argilloso, limoso sabbioso con permeabilità non superiore a  $10^{-7}$  risultante dalla selezione, e prima lavorazione di materiale di cava e di un successivo strato dello spessore di almeno 0,5 metri costituito da terreno agrario precedentemente accantonato;
25. la ditta dovrà utilizzare prioritariamente, per eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e dal D.lgs. n. 117/08:
  - sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava, anche se prodotti in altri ambiti di cava;
  - terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno della cava;
  - sottoprodotti provenienti dall'esterno della cava e derivanti da prima lavorazione di materiali della medesima tipologia dei materiali di cava (sabbia e ghiaia) a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV

Verbale C.T.R.A.E. del 12.12.2019  
Pag. n. 38 di 52



*fu*

del D.lgs.152/2006 ovvero di quanto previsto alla tabella art. 3 dell'Allegato 2 del D.M. 46/2019 e per un volume complessivo non superiore a 33.500 mc. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell'utilizzo;

26. la ditta dovrà assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
27. la ditta dovrà attuare opere e misure per la definizione e il monitoraggio idrochimico ed idrodinamico delle acque di falda, secondo le disposizioni impartite dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive;
28. la ditta dovrà assumere, per le aree ricomposte, modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a contenere e minimizzare le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario, vietando le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici;
29. la ditta dovrà regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, tramite disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale e dovrà trasmettere tale disciplinare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
30. la ditta dovrà effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari a evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.);
31. la ditta dovrà eseguire a proprie spese, una volta terminata la fase estrattiva, le opere strettamente necessarie ad assicurare il ripristino e/o la sistemazione del tratto di S.P. n. 27 effettivamente utilizzata dai mezzi di cava, ivi comprese eventuali opere di nuova asfaltatura del manto stradale, sulla base di accordi raggiunti con l'Amministrazione provinciale di Verona, tenendo conto della quantità di materiale estratto e dell'incidenza del traffico di mezzi di cava rispetto al traffico pesante complessivo circolante sulla Strada Provinciale n. 27;
32. la ditta dovrà rispettare, relativamente alla circolazione dei mezzi in entrata/uscita dall'area di cava, quanto previsto dall'art. 45 comma 8 del D.P.R. n. 495/1992 ossia che "Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materiale di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale: devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 metri a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano";
33. la ditta dovrà trasmettere annualmente, alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo, entro il 28 febbraio, la seguente documentazione:
  - rilievo dello stato di fatto della cava;
  - volumi di materiale estratto, di materiale lavorato, commercializzato e destinazione ed utilizzo dello stesso;
  - volumi di materiale equiparabile a quello di cava proveniente dall'esterno, accumulato e lavorato in cava;

